



COMUNE DI SALA CONSILINA
 Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 numero **213** del **20-09-2018**

OGGETTO:

RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.516/2018 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO. CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALI PROMOSSI DA MASSARI BERNARDO E MASSARI NICOLA. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di Settembre con inizio alle ore 13:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N. o	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO:

-che con atto di citazione notificato in data 22/10/1997 la sig.ra Augusta Corleto, proprietaria di un immobile sito in Sala Consilina danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, per la cui ristrutturazione aveva delegato il Comune di Sala Consilina affinché procedesse alla progettazione e alla gestione dei lavori necessari, citava in giudizio il Comune di Sala Consilina dinanzi all'allora Tribunale di Sala Consilina per chiedere di ottenere la quantificazione del danno (a suo dire) rinveniente dal mancato godimento dell'immobile per tutte le motivazioni nell'atto di citazione stesso precisate;

- che la causa dinanzi al Tribunale si concludeva con la sentenza n.15/09 con cui il giudice di primo grado rigettava la domanda della Corleto e la domanda riconvenzionale della Ditta Iovino, aggiudicataria della gara per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, comprendendo le spese tra le parti;

-che avverso la suddetta sentenza I signori Nicola e Bernardo Massari, in qualità di eredi della sig.ra Corleto, nel frattempo deceduta, proponevano appello, al fine di ottenerne l'annullamento e la riforma;

-che la Corte d'Appello di Salerno con sentenza n.516/2018 pubbl.il 19/4/2018, ha accolto l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata ha accolto la domanda proposta in primo grado da Corleto Augusta e pertanto ha condannato il Comune di Sala Consilina al pagamento a titolo risarcitorio della somma liquidata in favore degli eredi della stessa sig.ra Corleto, avv.Nicola Massari e dr.Bernardo Massari in euro 111.610, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria a far data dal 9/3/2011, nonché al pagamento delle spese di giudizio del primo e secondo grado di giudizio e delle spese di C.T.U.;

-che con delibera n.154 del 21/6/2018, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco "pro tempore", nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a proporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la surrichiamata sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 516/2018, conferendo, per l'effetto, incarico all'avv.Alfredo Messina, al fine di provvedere a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo alla costituzione in giudizio dell'Ente, con facoltà di proporre ogni utile azione a difesa del Comune;

VISTA la nota pec pervenuta in data 13/9/2018 con la quale l'avv.Messina ha trasmesso il controricorso e ricorso incidentale promosso dai sigg. Massari Bernardo e Massari Nicola, contro il Comune di Sala Consilina per il rigetto del ricorso proposto dal Comune avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n.516/2018, nonché per accoglimento del pure svolto ricorso incidentale "*per la cassazione della medesima sentenza resa inter partesnella parte in cui ha ommesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria degli appellanti relativa al mancato godimento dell'immobile sino al 2010 (conclusione n.5 dell'atto d'appello)*";

CONSIDERATO opportuno, al fine di assicurare la più omogenea linea difensiva, resistere nel controricorso e nel ricorso incidentale sopra richiamati con contestuale ulteriore incarico all'avv. Alfredo Messina già incaricato di patrocinare l'Ente nel ricorso per cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno n.516/2018 ;

ACQUISITA, in via informale, la disponibilità del sunnominato legale ad espletare l'ulteriore incarico agli stessi patti e condizione di cui alla convenzione sottoscritta in data 26/6/2018, compreso il compenso ivi determinato;

RILEVATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

PRESO ATTO che il vigente Statuto comunale all'art.47 ,comma 12, "Competenze del Sindaco" stabilisce che il Sindaco " 12. *Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti*";

che l'art. 40 "Competenze della Giunta " dello Statuto comunale al comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta "k) *nomina il difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria*";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale " *...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta*";

VISTO il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

"Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, che in merito ai servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 esprime che *"possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa"*;

ATTESO che:

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di

rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di “*contratto d'appalto*”;

- a tale tipologia d'appalto, in quanto “*escluso*”, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

VISTO il Titolo III, Capo 2, del Libro V, del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art.2230, sulla prestazione d'opera intellettuale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria,(in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/20167),fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la successiva delibera di G.C. n.208 del 18/9/2018 con la quale, ad integrazione e parziale rettifica della citata deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, sono stati rideterminati i compensi da corrispondere per l'assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale, nonché dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari generali ed Istituzionali N.78 (R.G.n.371) del 5/7/2018 con la quale è stata, da ultimo, approvato l'aggiornamento della short list di professionisti per l'affidamento di incarichi legali;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che “*il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza....*” ;

RITENUTO di provvedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE

1)di autorizzare il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi nel controricorso e ricorso incidentale promosso dai sigg. Massari Bernardo e Massari Nicola, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione,- notificato in data 10/9/2018, per il rigetto del ricorso proposto dal Comune di Sala Consilina avverso la Sentenza della Corte di Appello di Salerno n.516/2018, per le motivazioni di cui alle premesse;

2)di conferire,per l’effetto e per le motivazioni in premessa enunciate, ulteriore incarico all’avv.Alfredo Messina, con studio legale in Salerno, al fine di provvedere a tutte le incombenze e atti relativi con riguardo alla costituzione in giudizio dell’Ente,con facoltà di proporre ogni utile azione a difesa del Comune medesimo;

3)di dare atto che il presente ulteriore incarico, viene conferito, in accordo con il sunnominato legale, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 26/6/2018, e che nessuno ulteriore onere finanziario sarà posto a carico dell’Ente a titolo di compenso, ritenendosi congruo e soddisfacente il compenso già’ determinato con la dianzi convenzione sottoscritta;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti.

Successivamente, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima gli atti necessari, con votazione

unanime resa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 19-09-2018

IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI

Dott. Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE AREA FINANZE

Li', 20-09-2018

Dott.
SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 20-09-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 20-09-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro
